

**Tribunale di Udine**

**- Seconda Sezione Civile -**

Il Tribunale di Udine, nella persona del Giudice unico, dott. Anna FASAN,  
sciogliendo la riserva all'assunta all'odierna udienza del 12.11.2015 nella causa iscritta al  
n. 1829/ [REDACTED] R.A.C.C. ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Atteso che [REDACTED] ha documentato di avere stipulato con la  
[REDACTED] in data 30.06.2014 contratto per l'acquisto e la posa in  
opera di serramenti da installare in immobile di sua proprietà dietro corrispettivo di €. 15.580,23 + IVA e di avere versato a controparte un acconto di €. 6.855,30 con bonifico bancario eseguito il 4.07.2014 a seguito dell'emissione a suo carico da parte della resistente della fattura n. 19 dell'1.07.2014;

Rilevato che nel contratto concluso tra le parti [REDACTED] si era obbligata ad installare i serramenti entro il termine massimo del 30.09.2014 e che tale termine non è stato rispettato, come si evince dal testo del fax dd. 18.12.2014 a firma di [REDACTED] con cui si impegnava a fornire ed installare i serramenti entro il mese di gennaio 2015, scusandosi per il ritardo;

Considerato che la ricorrente lamenta di non avere ancora ricevuto i beni acquistati, nonostante il lungo tempo trascorso dall'invio del fax dd. 18.12.2014, e chiede pertanto la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore con conseguente condanna del medesimo a restituire l'importo ricevuto come acconto sul prezzo;

Ritenuta fondata, alla luce della documentazione prodotta e non formalmente disconosciuta dal resistente, la domanda di risoluzione del contratto dovendo ritenersi



sicuramente grave il ritardo accumulato dalla resistente ed inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto dd. 30.06.2014;

Preso atto che [REDACTED] ha ritenuto di non costituirsi in giudizio e di non contrastare la domanda avversaria, né a provato di avere consegnato i serramenti e quindi di avere diritto a trattenere l'acconto sul prezzo;

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo per le fasi di studio, introduttiva e decisoria;

**P. Q. M.**

Definitivamente pronunciando sul ricorso ex aet. 702bis c.p.c. proposto da [REDACTED] contro [REDACTED], ogni diversa istanze ed eccezione disattesa,

1. Dichiara la risoluzione del contratto concluso tra le parti il 30.06.2014 per inadempimento della [REDACTED] e, per l'effetto, condanna la resistente a restituire alla ricorrente la somma di €. 6.855,30, oltre interessi legali dal 4.07.2014 al saldo effettivo;
2. Condanna la resistente a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in €. 2.800,00 per compenso ed in €.155,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario al 15%, CNA ed IVA come per legge.

Si comunichi

*Così deciso in Udine, il 12.11.2015.*

Il Giudice unico.  
dott. Anna Fasan

